



Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: l.r. 10/2010, art. 65: disposizioni attuative delle procedure in materia di VIA. Modifiche al regolamento di cui al d.p.g.r. 11.4.2017, n. 19/R, aggiornamento delle deliberazioni attuative.

agli uffici competenti in materia:
di ambiente ed ai SUAP dei Comuni Toscani

agli Enti Parco regionali:
- Alpi Apuane
- Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Maremma

ad ARPAT Settore VIA e VAS

al Dipartimento della Prevenzione
delle Aziende USL della Toscana

ad IRPET

alle Direzioni regionali:
- Avvocatura
- Difesa del suolo e protezione civile
- Politiche mobilità, infrastrutture e TPL
- Urbanistica e politiche abitative
- Agricoltura e sviluppo rurale

e p.c.

Al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia

Con la presente, si comunicano ai Soggetti in indirizzo i seguenti aggiornamenti al quadro delle disposizioni attuative delle procedure di VIA, di cui all'art.65 della l.r. 10/2010.

1. Il d.p.g.r. 9.10.2019, n. 62/R (pubblicato sul BURT parte prima n. 47 del 16.10.2019) modifica il regolamento di cui al d.p.g.r. 11.4.2017, n. 19/R: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006".



Si tratta dell'aggiornamento del regolamento 19/R alle sopravvenute disposizioni che hanno modificato la normativa nazionale e regionale in materia di VIA; nonché dell'aggiornamento di alcune disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure, alla luce dell'esperienza maturata nei due anni di applicazione del regolamento 19/R.

- I nuovi articoli da 7 bis a 7 quater del regolamento si riferiscono alle modalità di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), sia nel caso in cui l'autorità competente sia la regione, sia nei caso in cui l'autorità competente sia il comune o l'ente parco regionale.
- Il nuovo articolo 8 accorpa in un'unica disposizione di carattere generale la disciplina (precedentemente definita negli artt. 8, 9 e 10) del raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA di competenza regionale e di autorizzazione ambientale, in caso di modifiche ad installazioni ed impianti. Il nuovo articolo 11 esplicita i criteri per la valutazione, da parte della autorità competente, della sostanzialità o meno delle modifiche ai fini della normativa in materia di VIA; mentre il nuovo articolo 12 detta ulteriori disposizioni in merito alle modifiche progettuali e, in particolare, affronta il caso in cui l'autorità competente per la VIA non è la Regione Toscana.
- L'articolo 17 bis dà attuazione alle previsioni in materia di procedure di VIA postuma, di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, come modificato dalla l.r. 25/2018, la quale ha disposto l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma come precedentemente formulato.

2. La d.g.r. 22 luglio 2019, n.931 (BURT, parte seconda, n.31 del 31.7.2019) reca: "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010". La deliberazione reca linee guida procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma di competenza regionale; le linee guida sono rivolte sia ai proponenti dei progetti che alla struttura operativa VIA regionale. L'assoggettamento alla VIA postuma di un'opera o impianto esistente non consente l'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006, in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la "VIA postuma" riguarda opere, impianti ed attività già in essere.

3. La d.g.r. 1 ottobre 2019, n.1196 (BURT, parte seconda, n.41 del 9.10.2019) reca l'aggiornamento e l'unificazione in un unico atto delle precedenti disposizioni attuative in materia di VIA, articolate in 5 deliberazioni, le quali vengono di conseguenza revocate. La deliberazione 1196/2019 si applica ai procedimenti in materia di VIA di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali, per i procedimenti in materia di VIA di loro competenza, provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; tuttavia, la suddetta deliberazione può costituire utile riferimento per la adozione di analoghi atti da parte dei Comuni e degli Enti Parco.

L'allegato A è relativo alla nuova disciplina degli oneri istruttori. Una novità significativa è la seguente (paragrafo 12): ove un progetto di opera pubblica sia finanziato a carico del bilancio regionale, seppure attuato da un Ente attuatore diverso dalla Regione (ad esempio: Autorità portuale regionale, Consorzio di bonifica, Comune, Provincia, Città Metropolitana), non si provvede al versamento degli oneri istruttori; nel caso un progetto sia finanziato solo in parte a carico del bilancio regionale, non si provvede al versamento degli oneri istruttori per la quota parte finanziata dal bilancio regionale.

L'allegato B è relativo alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA. In particolare il paragrafo 17 contiene indicazioni al proponente circa la documentazione semplificata che è necessaria per i procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA postume (art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

L'allegato C è relativo al funzionamento del Nucleo regionale di valutazione – VIA, che opera nell'ambito delle procedure di VIA statali relative a progetti di particolare complessità (paragrafo 2). Una novità significativa è riportata al paragrafo 6: il Nucleo può esprimere il proprio parere alla Giunta Regionale solo nel caso in cui siano presenti alla Riunione del Nucleo la maggioranza dei componenti.

L'allegato D e l'allegato E recano – rispettivamente – lo schema di sintesi delle risultanze istruttorie ad uso della Giunta regionale (“cruscotto”) e lo schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori da parte dei Soggetti consultati nell'ambito delle procedure di VIA.

L'allegato F è relativo alle attività di verifica di ottemperanza (ovvero ai controlli su documentazione cartolare, successivi all'adozione del provvedimento in materia di VIA), al monitoraggio ed ai controlli in fase di costruzione, esercizio e dismissione.

Si chiede al Settore VIA e VAS di ARPAT di diffondere la presente comunicazione alle strutture interessate dell'Agenzia.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG/